



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
GIUSTINO FORTUNATO**

D.M. 13 aprile 2006 - G.U. n° 104 del 6/5/2006 - TELEMATICA

**Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.
240, artt. 18 e 24, comma 6**

Decreto Presidenziale n.5/13 del 18 aprile 2013

Titolo I – Norme generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18 e 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia presso l'Università del Studi Giustino Fortunato - telematica, nel rispetto della carta europea dei ricercatori e del codice etico di Ateneo.

Art. 2

Proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione di chiamate di professori di prima e seconda fascia è adottata con apposita delibera del Consiglio di Facoltà sulla base della programmazione delle attività effettuata all'inizio di ogni anno accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva le proposte, previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili per la copertura di posti di professori di I e II fascia.

3. Le richieste, approvate dal Consiglio di Facoltà, devono indicare una delle seguenti modalità di copertura:

a) chiamata all'esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 240/2010;

b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010.

4. Nei casi previsti al precedente comma 3 lett. b) la proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui al D.M. 344 del 4.8.2011, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dalla Facoltà e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.

5. Nella delibera di proposta, dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) la modalità di chiamata per la copertura del posto secondo quanto indicato al precedente comma 3;

b) la fascia per la quale viene chiesto il posto;

c) il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto;

d) l'eventuale profilo richiesto esclusivamente mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e) la struttura e la sede di servizio;

f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché l'eventuale tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto;

g) nel caso si proceda a chiamata tramite la modalità di cui al punto a) del comma 3 del presente articolo, l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni da ammettere alla valutazione, comunque non inferiore a dodici;

h) nel caso si proceda a chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010, gli standard qualitativi di cui al D.M. 344 del 4.8.2011 e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto per il quale viene chiesta la copertura;

i) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;

l) la copertura finanziaria.

Titolo II – Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 3

Procedura selettiva

1. La procedura di selezione è svolta dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e previa emanazione di un bando pubblicato sul sito di ateneo e su quelli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea.
2. Il bando deve contenere:
 - a. il numero dei posti messi a bando;
 - b. la fascia per la quale è richiesto il posto;
 - c. la struttura richiedente;
 - d. la sede di servizio;
 - e. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f. l'eventuale specificazione del profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h. il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - i. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, secondo quanto disposto dai regolamenti di cui all'art. 16 comma 3 lett. b) della legge 240/10, che non potrà comunque essere inferiore a dodici;
 - l. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m. l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 4

Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - o candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - o candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/98 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - o professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - o studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un docente incardinato nell'Ateneo ovvero con docente a contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore Amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Art. 5
Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, nonché i titoli e le pubblicazioni, vanno presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione all'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo, secondo le modalità di trasmissione telematica appositamente predisposte e specificate nell'avviso di selezione.
2. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dalla selezione, ad allegare alla domanda il proprio curriculum corredato dai titoli di studio, scientifici e di attività didattica menzionati nel curriculum stesso, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6
Commissione giudicatrice

1. Allo svolgimento della selezione è preposta una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore.
2. La commissione è composta da tre professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente, interni o esterni all'Ateneo. I componenti della commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. In mancanza verranno scelti tra professori appartenenti al macrosettore relativo.
3. La commissione individua al suo interno il presidente e il segretario verbalizzante.
4. Le commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i membri e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.
6. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
7. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 7
Modalità di svolgimento delle procedure

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui al D.M. 344 del 4.8.2011 e degli ulteriori elementi previsti dalla Facoltà.
3. Al termine della procedura di valutazione la commissione individua i candidati meritevoli di chiamata e tra essi il candidato comparativamente migliore.

Art. 8
Termini di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per comprovati ed

eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

3. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.

4. Gli atti vengono inviati alla Facoltà che ha richiesto il bando competente per la proposta di chiamata. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito web di ateneo.

Art. 9

Chiamata del candidato selezionato

1. A seguito dell'espletamento della procedura selettiva, la Facoltà, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato più qualificato.

2. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo III - Chiamata in seguito all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6 Legge n. 240/2010)

Art. 10

Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24 comma 5 legge 240/10

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge 240/10, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato del titolare di contratto di cui all'art. 24 comma 3 della legge 240/10 in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/10.

2. La valutazione è svolta da una commissione nominata e disciplinata ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui al D.M. 344 del 4.8.2011.

3. La valutazione si svolge durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/10.

4. Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'ateneo.

5. Qualora al posto assegnato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento corrisponda più di un contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) in vigenza del terzo anno e i cui titolari siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale per cui il numero di candidati è pari o maggiore di due, la valutazione sarà affidata alla stessa commissione e l'inquadramento nei ruoli di professore associato sarà disposto a favore del candidato comparativamente migliore tra quelli che hanno ottenuto una valutazione positiva.

Art. 11
Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, la Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 12
Modalità di svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 24 comma 6 legge 240/10

1. A seguito di assegnazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con decreto rettorale è avviata la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 240/10, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore (di prima o seconda fascia, a seconda del posto assegnato) di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo e in possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/10.
2. La valutazione è svolta da una commissione nominata e disciplinata ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale di cui al D.M. 344 del 4.8.2011.
3. Della procedura viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del decreto rettorale di cui al comma 1 sul sito dell'ateneo.
4. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2017.
5. Alla procedura di cui al presente articolo possono essere destinate fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti di professore di ruolo.

Art. 13
Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, la Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, o nel caso di più candidati, di quello comparativamente migliore tra quelli valutati positivamente. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge n. 210/98, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4 della legge n. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato sull'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.